ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C.
n. 19 del 30.04.11

# COMUNE DI PETTORAZZA
Provincia di ROVIGO

# *REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE*

## CAPO I = LIMITI DEL REGOLAMENTO – GENERALITA'


Pag. 2 - Art. 1 - Limiti del Regolamento
Pag. 2 - Art. 2 - Oggetto del servizio di Polizia Rurale
Pag. 2 - Art. 3 - Organi preposti al servizio di Polizia Rurale
Pag. 2 - Art. 4 - Ordinanze del Sindaco


## CAPO II = PASCOLO – CACCIA - PESCA


Pag. 3 - Art. 5 - Pascolo degli animali
Pag. 3 - Art. 6 - Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati
Pag. 3 - Art. 7 - Sanzioni per pascolo abusivo
Pag. 4 - Art. 8 - Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie
Pag. 4 - Art. 9 - Pascolo in ore notturne
Pag. 4 - Art. 10 - Esercizio di caccia e pesca


## CAPO III = CASE COLONICHE


Pag. 5 - Vedasi Regolamento Edilizio Comunale e variante al PRG


## CAPO IV = FOSSI E CANALI PRIVATI – DISTANZE ALBERI – RAMI PROTESI E RADICI - SPIGOLATURE


Pag. 6 - Art. 11 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque
Pag. 6 - Art. 12 - Spurgo di fossi e canali
Pag. 8 - Art. 13 - Distanze per fossi, canali ed alberi
Pag. 8 - Art. 14 - Abbeveratoi per animali
Pag. 8 - Art. 15 - Recisioni di rami protesi e radici
Pag. 9 - Art. 16 - Aratura dei terreni
Pag. 9 - Art. 17 - Canali ed altre opere consortili
Pag. 9 - Art. 18 - Difesa contro le malattie delle piante – Denuncia obbligatoria

## CAPO V = MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA


*Pag. 10 - Art. 19 - Divieto della vendita di piante e sementi*
*Pag. 10 - Art. 20 - Cartelli per esche avvelenate*
*Pag. 11 - Art. 21 - Obbligo di denuncia*


## CAPO VI = MALATTIE DEL BESTIAME


*Pag. 12 - Art. 22 - Isolamento per malattie contagiose*
*Pag. 12 - Art. 23 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive*
*Pag. 12 - Art. 24 - Igiene degli animali nelle stalle*
*Pag. 13 - Art. 25 - Colture agrarie - Limitazioni*


## CAPO VII = RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI


*Pag. 14 - Art. 26 - Accensione di fuochi*
*Pag. 14 - Art. 27 - Produzioni di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti*
*Pag. 14 - Art. 28 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio*


## CAPO VIII = SANZIONI


*Pag. 16 - Art. 29 - Sequestro e custodia di cose*
*Pag. 16 - Art. 30 - Omessa ottemperanza di provvedimenti del Sindaco*

Pag. 18 - INDICE

## CAPO I
## LIMITI DEL REGOLAMENTO – GENERALITA'

### Art. 1 – LIMITI DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il territorio facente parte della zona rurale, inoltre, la finalità delle norme contenute nel presente Regolamento è quella di assicurare un buon, libero, costante, regolare deflusso delle acque ed evitare danni all'ambiente, alle proprietà pubbliche e private.

### Art. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

1. Il servizio di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione che interessano in genere la cultura agraria e la vita sociale nelle campagne.

### Art. 3 – ORGANI PREPOSTI AL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

1. Il servizio di Polizia Rurale è svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco, dagli Ufficiali e Agenti della Polizia Municipale, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di P.G. a norma delle disposizioni vigenti.

### Art. 4 – ORDINANZE DEL SINDACO

1. Le ordinanze del Sindaco in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

## CAPO II
## PASCOLO – CACCIA - PESCA

### Art. 5 – PASCOLO DEGLI ANIMALI

1. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi o molestia ai passanti.
2. La violazione comporterà una **sanzione di € 50,00, fino ad un massimo € 100,00.**

### Art. 6 – PASCOLO LUNGO LE STRADE PUBBLICHE E PRIVATE ED IN FONDI PRIVATI

1. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Comune ed il previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste dal competente ufficio, secondo le tariffe deliberate dal Consiglio Comunale.
2. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorre avere il preventivo consenso del proprietario.
3. La violazione comporterà l'applicazione di una **sanzione amministrativa di € 50,00, fino ad un massimo di € 100,00.**

### Art. 7 – SANZIONI PER PASCOLO ABUSIVO

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 – comma 2° e 3° - e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di legge.

## Art. 8 – ATTRAVERSAMENTO DI ABITATO CON MANDRIA DI BESTIAME DI QUALSIVOGLIA SPECIE

1. Ferme restando le norme del Codice della Strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie, dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata.
2. Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.
3. La violazione comporterà l'applicazione di una **sanzione amministrativa di € 50,00, fino ad un massimo di € 100,00**.

## Art. 9 – PASCOLO IN ORE NOTTURNE

1. Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

## Art. 10 – ESERCIZIO DI CACCIA E PESCA

1. L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.
2. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.
3. Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

## CAPO III
## CASE COLONICHE

Si rimanda alle norme stabilite dal Regolamento Edilizio Comunale ed all'apposita variante al Piano Regolatore Generale, ai sensi della Legge Regionale Nr. 24/85.

## CAPO IV
## FOSSI E CANALI PRIVATI – DISTANZE ALBERI – RAMI PROTESI E RADICI

### Art. 11 – DIVIETO DI IMPEDIRE IL LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE

1. Al fine di non restringere o ostacolare il normale deflusso delle acque, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere lungo le sponde dei fossi e dei canali.

2. Per la messa a dimora degli alberi ad alto fusto o medio fusto su fossi o canali è necessario arretrarsi di almeno un tre metri dalla linea superiore del ciglio; per le viti, gli arbusti, siepi rive, etc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro dal ciglio del fosso, fatte salve comunque le distanze previste dal C.C. in materia di confine, dal Codice della Strada e da altre disposizioni in materia.

3. Per ciglio si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano di campagna.

4. E' vietato, altresì, realizzare opere di qualsiasi genere che impediscono il regolare deflusso delle acque o ingombrare col getto o caduta di materie legnose, pietre, erbe, rami e altri materiali i fossi e I canali, nonché gettare o depositare nei corsi d'acqua rifiuti di qualsiasi genere.

5. La violazione comporterà l'applicazione di una **sanzione amministrativa di € 100,00, fino ad un massimo di € 400,00**.

### Art. 12 – SPURGO DI FOSSI E CANALI

1. E' fatto obbligo di provvedere a che i fossi e canali situati lungo le strade di qualsiasi specie e fra le proprietà private siano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue.

2. I fossi e canali presenti lungo le strade private, all'interno della proprietà o in confine fra proprietà private dovranno essere spurgati, all'occorrenza a cura e spese dei soggetti proprietari o dei soggetti a ciò tenuti in base agli usi o ai contratti di fondi rustici.

3. Il Comune riterrà, comunque, obbligato solidamente il proprietario e/o l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, etc.).

4. I fossi privati il cui invaso risulti insufficiente a contenere l'acqua che in essi si riversa dovranno essere risezionati a cura e spese degli stessi soggetti indicati al precedente comma.

5. In caso di inadempienza il Comune provvederà ad assegnare un termine entro il quale gli obbligati dovranno provvedere, scaduto il quale senza che vi

abbiano ottemperato, provvederà ad eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, fermo restando le sanzioni per la violazione accertata.

6. Per i fossi posti lungo le strade comunali, vicinali, o comunque in caso di pubblica utilità, il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (spurgo, risezionamento, etc.) ed alla programmazione degli stessi; può procedere, inoltre, all'esecuzione delle opere direttamente o d'intesa con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate modalità di intervento e ripartizione degli oneri economici. Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando all'interessato le rispettive quote di spesa.

7. In tal caso il Comune con lettera formalmente notificata o a mezzo di raccomandata con R.R. assegnerà un termine entro il quale il frontista deve dichiarare l'adesione all'iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque la quota di competenza delle spesa sostenuta. Quest'ultima verrà quantificata sul preventivo di spesa, fatto salvo comunque, la definizione dell'esatto importo a conclusione dei lavori.

8. Per i canali e fossi lungo le strade pubbliche di altri enti diversi dal Comune, gli enti pubblici interessati dovranno assicurare gli interventi descritti nei commi precedenti, dando priorità nell'ambito del Comune a quelli segnalati dall'Amministrazione come più urgenti.

9. Dovranno essere a cura dei proprietari o detentori del fondo frontisti:
   a) estirpate e tagliate le erbe sulle sponde e sul ciglio di fossi e canali nel lato del fondo privato;
   b) tenute pulite le luci dei ponti ed i tombinamenti per la lunghezza delle proprietà o fondo utilizzato;
   c) aperti nuovi fossi che fossero necessari per il regolare scolo delle acque del proprio fondo o dei fondi superiori;
   d) mantenute espurgate le chiaviche e paratoie;
   e) rimossi alberi, tronchi e rami delle loro piantagioni laterali ai canali o fossi che per eventi ambientali o altra causa cadessero nei corsi d'acqua;
   f) tagliati i rami delle piante o delle siepi vive poste nei loro fondi, limitrofi ai corsi d'acqua, rimuovendo ogni residuo che nell'espletamento del taglio o della manutenzione cadesse nel fosso o canale;
   g) mantenuto in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi (es. tombinamenti);
   h) evitare di ostacolare la manutenzione dei canali, fossi e altre opere.

10. Le trasgressioni alle norme sono accertate dall'Ufficio Tecnico e dagli Agenti di Polizia Municipale, nonché dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

11. Le violazioni, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti del R.D. 03.03.1934, Nr. 383 e dalla Legge 24.11.1981, Nr. 686, con **sanzione amministrativa di € 100,00, fino ad un massimo di € 400,00.**

## Art. 13 – DISTANZE PER FOSSI, CANALI ED ALBERI

1. Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.

2. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata, ovvero dalla base dell'opera di

sostegno.

3. Per la distanza degli alberi di alto usto è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine; per gli alberi di non alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo; per le viti, gli arbusti, siepi vive, etc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro.

4. Per quanto riguarda fossi o canali demaniali o consorziali trovano applicazione le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di polizia idraulica.

5. La violazione comporterà l'applicazione di una **sanzione amministrativa di € 100,00, fino ad un massimo di € 400,00.**

## Art. 14 – ABBEVERATOI PER ANIMALI

1. Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato di lavare in essi il bucato e di immettervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

2. Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

3. La violazione comporterà l'applicazione di una **sanzione amministrativa di € 50,00, fino ad un massimo di € 100,00.**

## Art. 15 – RECISIONI DI RAMI PROTESI E RADICI

1. I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale.

2. La violazione comporterà l'applicazione di una **sanzione amministrativa di € 100,00, fino ad un massimo di € 400,00.**

## Art. 16 – ARATURA DEI TERRENI

1. I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna o cavezzaglia per volgere l'aratro, le bestie o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.

2. La violazione comporterà l'applicazione di una **sanzione amministrativa di € 100,00, fino ad un massimo di € 400,00.**

## Art. 17 – CANALI ED ALTRE OPERE CONSORTILI

1. Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati alla irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme in materia del Regolamento del Consorzio stesso.

2. In mancanza, si applicano quelle di cui al presente capo.

3. La violazione comporterà l'applicazione di una **sanzione amministrativa di € 100,00, fino ad un massimo di € 400,00.**

## CAPO V
## MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

### Art. 18 – DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE – DENUNCIA OBBLIGATORIA

1. Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:
   a) nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con i competenti Uffici Provinciali per l'Agricoltura e con l'Osservatorio Fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della Legge 18.06.1931, Nr. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni;
   b) salve le disposizioni dettate dalla predetta Legge 18.06.1931, Nr. 987, e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12.10.1933, Nr. 1700, e modificate con R.D. 02.12.1937, Nr. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al competente Ufficio Provinciale per l'Agricoltura o all'Osservatorio Fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;
   c) verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per il territorio.

2. La violazione comporterà l'applicazione di una **sanzione amministrativa di € 100,00, fino ad un massimo di € 400,00.**

### Art. 19 – DIVIETO DELLA VENDITA DI PIANTE E SEMENTI

1. E' vietato il commercio ambulante delle piante, parti di piante o di sementi destinate alla coltivazione.

2. E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio di Fitopatologia competente.

3. La violazione comporterà l'applicazione di una **sanzione amministrativa di € 100,00, fino ad un massimo di € 400,00.**

## Art. 20 – CARTELLI PER ESCHE AVVELENATE

1. E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recar danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "Terreno avvelenato" o simile.

2. La violazione comporterà l'applicazione di una **sanzione amministrativa di € 100,00, fino ad un massimo di € 600,00.**

## CAPO VI
## MALATTIE DEL BESTIAME

### Art. 21 – OBBLIGO DI DENUNCIA

1. I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, comprese quelle indicate nell'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria 08.02.1954, Nr. 320 e nella Circolare Nr. 55 in data 05.06.1954 dell'Alto Commissario per l'Igiene e la Sanità.

2. La violazione comporterà l'applicazione di una **sanzione amministrativa di € 100,00, fino ad un massimo di € 400,00**.

### Art. 22 – ISOLAMENTO PER MALATTIE CONTAGIOSE

1. Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità Sanitaria a cui va fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

2. I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente autorità.

3. La violazione comporterà l'applicazione di una **sanzione amministrativa di € 100,00, fino ad un massimo di € 400,00**.

### Art. 23 – SEPPELLIMENTO DI ANIMALI MORTI PER MALATTIE INFETTIVE

1. L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria 08.02.1954, Nr. 320.

2. La violazione comporterà l'applicazione di una **sanzione amministrativa di € 100,00, fino ad un massimo di € 400,00**.

### Art. 24 – IGIENE DEGLI ANIMALI NELLE STALLE

1. Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate ed in buono stato di manutenzione.

2. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.

3. La violazione comporterà l'applicazione di una **sanzione amministrativa di € 100,00, fino ad un massimo di € 400,00**.

## CAPO VII
## RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

### Art. 25 – COLTURE AGRARIE - LIMITAZIONI

1. Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purchè la sua attività non costituisce pericolo e danno per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

2. Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture.

3. La violazione comporterà l'applicazione di una **sanzione amministrativa di € 100,00, fino ad un massimo di € 400,00**.

### Art. 26 – ACCENSIONE DI FUOCHI

1. E vietato accendere fuochi per bruciare immondizie, sterpaglie rifiuti di ogni genere e quant' altro su tutto il territorio comunale, salvo quanto prescritto dalle norme vigenti per il mantenimento dei terreni in buone condizioni Agronomiche ed ambientali.

2. La violazione comporterà l'applicazione di una **sanzione amministrativa di € 100,00, fino ad un massimo di € 400,00**.

### Art. 27 – PRODUZIONI DI ODORI, GAS, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI

1. E' vietata la produzione e diffusione di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

2. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi e dalla norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco può adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente Ufficio Sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

3. La violazione comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa di € 100,00, fino ad un massimo di € 400,00** salve ed impregiudicate le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

## CAPO VIII
## SANZIONI

### Art. 28 – RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, Nr. 267. L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

### Art. 29 – SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE

1. I funzionari e gli agenti, all'atto di accertare l'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.

3. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24.11.1981, Nr. 689 e del D.P.R. 22.07.1982, Nr. 571.

4. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositeria comunale o presso altro depositario.

5. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

### Art. 30 – OMESSA OTTEMPERANZA DI PROVVEDIMENTI DEL SINDACO

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei casi seguenti:
   a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
   b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
   c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

2. La sospensione può avere una durata massima di giorni trenta. Essa si

protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.